

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 8	Data: 19/03/2011
-----------------------------------	------	------------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO.
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione di liquidazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

PREMESSO che l'art. 14 del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164, prevede tra l'altro quanto segue:

- a) l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico (comma 1, primo periodo);
- b) il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (comma 1, secondo periodo);
- c) gli enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 1, terzo periodo);
- d) nell'ambito dei contratti di servizio sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio (comma 2);
- e) alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale; gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio (comma 3);
- f) alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale o, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio (comma 4);
- g) nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti (comma 6);
- h) gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio e il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara (comma 7);
- i) il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto (comma 8);

- j) gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara; il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa (comma 9);
- l'art. 15, comma 5, del citato decreto stabilisce che gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal successivo comma 7 per il periodo transitorio (31/12/2005);
 - l'art. 15, comma 7, del citato decreto legislativo, stabilisce che il suddetto periodo transitorio può essere incrementato in misura non superiore a:
 - a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore società oggetto di fusione (lett. a);
 - b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), l'utenza finale risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale (lett. b);
 - c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale (lett. c);
 - l'art. 1 della L. 23/8/2004, n. 239, ha previsto quanto segue:
 1. la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione (comma 69, primo periodo);
 2. tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite (comma 69, secondo periodo);
 3. le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (comma 69, terzo periodo);
 4. il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse (comma 69, quarto periodo);
 - successivamente, l'art. 23, comma 1, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/2/2006, n. 51, ha previsto quanto segue:
 1. la proroga al 31/12/2007 del periodo transitorio previsto al 31/12/2005 dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164;
 2. l'automatico prolungamento del suddetto periodo transitorio al 31/12/2009, in presenza di una delle condizioni indicate all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164;
 - inoltre, all'art. 23, comma 2, è stata prevista la possibilità di concedere l'ulteriore proroga di un anno per comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico;
 - l'art. 46-bis del decreto legge 1/10/2007 n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della L. 24/12/2007, n. 244, stabilisce quanto segue:
 - a) l'individuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, da parte dei Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti (comma 1);
 - b) la determinazione da parte dei Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione di costi, nonché la determinazione di misure per l'incentivazione di delle relative operazioni di aggregazione (comma 2);

- c) l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano da effettuare per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito ottimale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (comma 3);
- d) la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i Comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 di incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti (comma 4);
- l'articolo 23-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che gli ambiti territoriali minimi sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;
 - recenti decisioni della giustizia amministrativa e pareri resi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS643 in data 15/10/2009 e AS674 in data 27/1/2010) hanno confermato che non sussiste alcun blocco delle gare fino alla definizione degli ambiti territoriali non essendo il termine previsto per la predetta definizione di natura perentoria, per cui sospendere l'indizione delle gare di fatto si concretizza nella creazione ingiustificata di ulteriori parentesi temporali rispetto al periodo transitorio ed alle varie proroghe previste dalle leggi sopra richiamate;
 - consegue pertanto che le gare possono quindi frattanto essere indette, poiché in caso contrario si andrebbe a contrastare e rendere nullo il dovere comunitario di portare il mercato interno del gas metano ad un regime di libera concorrenza;
 - le novità legislative e le decisioni della giustizia amministrativa sopra illustrate paiono quindi confermare che la definizione degli ambiti e dei bacini non sia condizione essenziale allo svolgimento delle gare;

SITUAZIONE ATTUALE NEL TERRITORIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- il pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune è stato affidato in assenza di una procedura ad evidenza pubblica ed anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164;
- il servizio di distribuzione del gas metano è gestito dalla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, in virtù del contratto rep. 63 in data 28/12/1989, con previsione di scadenza trentennale della concessione a decorrere dall'1/1/1993, come stabilito con atto della Giunta Comunale n. 220 in data 29/12/1992;
- con atto consiliare n. 14 in data 17/12/2005, è stato deliberato di concedere alla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune, l'incremento di due anni del periodo transitorio previsto al 31/12/2005;
- come sopra detto, l'art. 23, comma 1, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/2/2006, n. 51, ha previsto la proroga al 31/12/2007 del periodo transitorio previsto al 31/12/2005 dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164;
- di conseguenza, tenuto conto dell'incremento di due anni del periodo transitorio, concesso con atto consiliare n. 14 in data 30/12/2005, il suddetto periodo transitorio è stato automaticamente prolungato al 31/12/2009;
- con nota in data 1/12/2009, la Società concessionaria ha richiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modifiche, dalla legge 23/2/2006, n. 51, l'ulteriore proroga di un anno per comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico impegnandosi, in caso di accoglimento della richiesta, a corrispondere un canone di euro 500,00 oltre IVA anche ai sensi dell'art. 46-bis del decreto legge del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- con atto consiliare n. 21 in data 28/12/2009, è stato deliberato quanto segue:

- a) concedere alla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune, l'ulteriore proroga di un anno del servizio, ai sensi l'art. 23, comma 2, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modifiche, dalla legge 23/2/2006, n. 51;
 - b) dare atto che per effetto della suddetta proroga la concessione in essere con questo Comune verrà a cessare il 31/12/2010;
 - c) dare atto che a fronte della suddetta proroga, la Società si è impegnata a corrispondere un canone di euro 500,00 oltre IVA anche ai sensi dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - d) specificare che la ragione di pubblico interesse che la normativa sopra richiamata pone a base della concessione della proroga, deve rinvenirsi nel fatto che con i Comuni contermini, che hanno già concesso la proroga, è intenzione procedere a stipulare una convenzione per gestire in forma associata la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, essendo impossibile per evidenti ragioni che il Comune possa indire da solo la gara con esito favorevole;
 - e) autorizzare la Giunta Comunale a definire d'intesa con la Società lo schema di atto aggiuntivo al vigente contratto di concessione del servizio;
- allo stato attuale, il periodo transitorio risulta prorogato, in forza delle norme e degli atti consiliari sopra richiamati, al 31/12/2010;

APERTURA DEL PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL GAS METANO

PRESO ATTO che:

- ♣ al fine di indire la gara per l'affidamento del servizio, con atto G. C. n. 31 in data 27/12/2008, è stato deliberato di avviare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'apertura del procedimento volto al recepimento delle novità legislative di settore sopra menzionate ed in particolare:
 1. la verifica della possibilità di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone della concessione di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 2. l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano mediante:
 - a) predisposizione del piano di consistenza degli impianti al fine di determinare il valore residuo spettante al gestore uscente;
 - b) rilevazione dei contributi pubblici e privati che sono stati versati per la realizzazione di parte degli impianti medesimi, al fine di decurtarli, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 164/2000;
 - c) stesura della relazione di stima analitica del valore industriale degli impianti, con i criteri indicati all'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- ♣ con lo stesso atto inoltre è stato deliberato quanto segue:
 1. avvalersi, non avendo l'Ente figure professionali idonee a espletare le attività sopra descritte, dello STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, che ha la competenza necessaria per ottenere l'incarico;
 2. individuare contestualmente, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, nell'Ufficio di Segreteria l'unità organizzativa responsabile del procedimento e nella figura del dott. Antonio Curcio il responsabile del procedimento il quale assume l'incarico ai fini di espletare tutti i compiti espressamente previsti dall'art. 6 della L. 241/1990 che qui si intendono espressamente richiamati;
 3. comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, l'apertura del procedimento alla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 9, gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune, in quanto soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- ♣ con determinazione del Segretario Comunale n. 64 in data 27/12/2008, è stato stabilito di affidare allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, l'incarico di assistenza per le attività di analisi della documentazione e di stima degli impianti finalizzate alla determinazione del valore residuo spettante al gestore uscente;

- ♣ con nota n. 143 in data 2/2/2009, è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, alla Società concessionaria dell'avvio del procedimento;
- ♣ con nota n. 168 in data 7/2/2009, è stata richiesta alla Società concessionaria la documentazione elencata nella predetta nota ai fini della predisposizione della perizia di stima dell'impianto di distribuzione;

PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

EVIDENZIATO che:

- questo Comune in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale deve:
 - a) affidare il servizio esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
 - b) aggiudicare la gara sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti;
 - c) predisporre il bando di gara ed il contratto di servizio tenendo conto che la procedura di gara deve essere avviata non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento (31/12/2010);
 - d) determinare nel bando di gara: 1) l'ammontare del rimborso a favore del gestore uscente, il cui onere graverà sul nuovo gestore ai sensi dell'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo; 2) il canone per il Comune (ente concedente); 3) gli eventuali piani di investimenti per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione;
- consegue che le decisioni devono essere assunte con piena conoscenza e consapevolezza dal punto di vista giuridico ed economico, supportandole con l'acquisizione di approfondite analisi e valutazioni della specifica situazione in essere;
- in particolare, occorre stabilire l'ammontare del rimborso poiché l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo sopra richiamato stabilisce che ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere per i quali è previsto un termine di scadenza che supera il periodo transitorio (come nel caso di questo Comune) è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri indicati all'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- inoltre, nel bando di gara dovranno essere esplicitati in maniera chiara i punti relativi al canone per il Comune (ente concedente) ed agli eventuali piani di investimenti per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione;
- inoltre, ai fini del risultato economico della gara, è di fondamentale importanza il Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti, poiché l'ammontare dello stesso è strettamente correlato al canone che il gestore entrante può offrire al Comune;
- l'esatta indicazione del VIR, al fine di evitare qualunque impugnazione di sorta da parte della concessionaria uscente, deve avvenire a seguito di una stima degli impianti da effettuarsi in contraddittorio con la concessionaria, così come previsto dalle norme di legge e dalla convenzione oggi in essere;
- la relazione di stima è stata predisposta dallo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. e trasmessa per la relativa approvazione;
- pertanto, con atto G. C. n. 13 in data 8/5/2010, è stato deliberato quanto segue:
 1. prendere atto della predetta relazione dalla quale risulta che il Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti è pari ad euro 441.074,19 con riferimento all'anno 2009 avendo a disposizione la consistenza degli impianti al 31 dicembre 2009;
 2. trasmettere l'atto e la relazione alla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune, al fine di acquisire la condivisione sulla stessa o eventuali osservazioni;
- con nota n. 576 in data 12/5/2010, l'atto e la relazione sono stati trasmessi alla predetta Società;
- a seguito di successivi incontri tra le parti interessate, è stata predisposta la relazione di stima finale che è stata consegnata alla società Enel Gas Rete SpA nell'incontro del 29/6/2010 tenutosi presso la sede comunale di Cannobio;
- con nota in data 8/7/2010 (Enel-ERG-04/08/2010-0042719), la predetta Società ha accettato la predetta relazione a fronte dell'impegno da parte dei Comuni di inserire nel bando di gara per il nuovo

affidamento l'obbligo per il nuovo gestore di subentrare nei rapporti di lavoro con il personale dipendente non dirigente utilizzato dalla società concessionaria nella gestione del servizio, fissato in n. 3 (tre) unità;

APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA

- con atto G. C. n. 26 in data 28/8/2010, è stato deliberato di approvare la relazione di stima dalla quale risulta che:
 - a) il Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti è pari ad euro 535.595,00 con riferimento all'anno 2009 avendo a disposizione la consistenza degli impianti al 31 dicembre 2009;
 - b) è stata determinata inoltre una metodologia per poter aggiornare rapidamente i valori che diventeranno poi il dato di riferimento per la gara per la distribuzione del gas naturale (pag. 25 della relazione, paragrafo 7 "Metodologia di aggiornamento");

AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

- i Sindaci dei comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Oggebbio, Premeno e Trarego Viggiona si sono incontrati al fine di verificare la possibilità di stipulare una convenzione finalizzata all'indizione di un'unica gara per l'affidamento del servizio, tenuto conto che nei predetti Comuni il concessionario del servizio è lo stesso ed è anche comune la cabina di distribuzione;
- gli intervenuti hanno ritenuto necessario oltre che opportuno gestire in forma associata e convenzionata tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure finalizzate all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei rispettivi territori dei comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Oggebbio, Premeno e Trarego Viggiona in tutte le sue fasi secondo quanto previsto dalle vigenti normative, costituendo un ufficio unico in capo al comune di Cannobio;
- nella convenzione è comunque previsto che ogni Comune deve provvedere a nominare il proprio consulente;
- è stato pertanto richiesto preventivo allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, che come sopra detto ha già l'incarico di assistenza per le attività di analisi della documentazione e di stima degli impianti;
- il predetto studio con nota in data 16/12/2009 ha trasmesso il preventivo dal quale risulta una spesa complessiva di euro 6.000,00 oltre IVA 20 pari ad euro 1.200,00 per un totale complessivo di euro 7.200,00;
- il preventivo prevede la prestazione delle seguenti attività:
 1. raccolta dei dati e delle informazioni esistenti presso il Comune e sintesi della documentazione minima necessaria nell'esperimento della gara; predisposizione in particolare di planimetrie descrittive delle reti di distribuzione con relative componenti e stato di consistenza degli impianti;
 2. predisposizione dei seguenti documenti di gara: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; disciplinare di gara; contratto di servizio; capitolato per l'esecuzione dei lavori di gestione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria; elenco prezzi per l'attività di manutenzione e prestazioni richieste dai Clienti;
 3. assistenza per la pubblicazione del bando;
 4. assistenza per la consegna della documentazione e per la gestione di tutti i sopralluoghi tecnici; assistenza per la redazione di tutti i chiarimenti richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino alla scadenza delle offerte;
 5. assistenza per tutte le precisazioni da apportare al contratto di servizio e per la stipula del medesimo; stesura del verbale di consegna degli impianti ed eventuale assistenza in loco;
- con determinazione del Segretario Comunale n. 55 in data 28/12/2009, è stato stabilito di affidare allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, l'incarico in questione e di impegnare la relativa spesa;
- con atto consiliare n. 2 in data 6/2/2010, è stato deliberato di approvare quanto segue:
 - a) lo schema di convenzione tra i comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Oggebbio, Premeno e Trarego Viggiona per lo svolgimento in forma associata di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure finalizzate all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento della

concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei rispettivi territori in tutte le sue fasi secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

- b) stabilire che viene costituito un ufficio unico del procedimento in capo al comune di Cannobio;
- c) autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

- con determinazione del Segretario Comunale n. 58 in data 20/11/2010, è stato stabilito di liquidare allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, la somma di euro 3.600,00 (IVA 20% compresa), come da fattura n. 61/2010 in data 25/10/2010, corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico;
- le procedure di gara si sono formalmente concluse;

LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

VISTA la fattura n. 39/2011 in data 17/2/2011 dell'importo di euro 3.000,00 oltre IVA 20% pari ad euro 600,00 per un totale complessivo di euro 3.600,00, corrispondente al saldo del corrispettivo pattuito al momento dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO di liquidare il predetto importo;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, per quanto espresso in narrativa, la somma di euro 3.600,00 (IVA 20% compresa), come da fattura in acconto n. 39/2011 in data 17/2/2011;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa all'intervento 1.01.06.03 – codice SIOPE 1307 – (cap. 194 “Spese per supporto all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano”) del bilancio dell'esercizio finanziario 2009;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 23 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 23 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio